

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Nuovo testo C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	124
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	134

INTERROGAZIONI:

5-04470 Amoddio: Sulle graduatorie ad esaurimento dei docenti della scuola.	
5-04593 Chimienti: Sulla possibilità di effettuare un aggiornamento delle scelte delle province ove prestare servizio da parte dei docenti della scuola in attesa di immissione in ruolo	127
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	135
5-05262 Piccoli Nardelli: Sul finanziamento degli istituti culturali italiani	127
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	137
5-02573 Di Benedetto: Su un furto nel sito archeologico di Pompei	127
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	139
5-05334 De Lorenzis: Sul sito <i>www.verybello.it</i>	128
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	140
Comunicazioni del Presidente	128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 180 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	128
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	141
<i>ALLEGATO 7 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati D'Uva, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana e Di Benedetto)</i>	144

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
Disciplina delle professioni di educatore e di pedagoga. C. 2656 Iori (<i>Esame e rinvio</i>) ..	129
Sull'ordine dei lavori	132

COMITATO RISTRETTO:

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia	133
AVVERTENZA	133

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 9.15.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Nuovo testo C. 3098 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Ilaria CAPUA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, si sofferma in particolare sulle modifiche al testo iniziale intervenute nel corso dell'esame del provvedimento presso la I Commissione, ricordando che la VII Commissione si era già espressa sull'originale formulazione del disegno di legge in data 17 giugno 2015. Sottolinea il suo orientamento contrario sulle disposizioni recate dalla nuova lettera *b-bis*) dell'articolo 13, comma 1, nella quale si prevede, quale criterio direttivo di delegazione, il superamento del mero voto di laurea per l'accesso ai concorsi pubblici e la possibilità di valutarlo in rapporto a fattori inerenti all'istituzione che lo ha assegnato e al voto medio di classi omogenee di studenti. Rileva che nel sistema costituzionale italiano l'accesso al pubblico impiego tramite concorso pubblico per titoli ed esami è un cardine di parità di trattamento, di im-

parziale selezione del personale e di trasparente riconoscimento del merito, come riconosciuto dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 453 del 1990, 333 del 1993 e 104 del 2007. Ritiene incongrua l'introduzione di elementi che – commisurando il voto di laurea quale requisito di accesso al concorso a fattori inerenti all'istituzione che rilascia il titolo di studi – determinerebbero una potenziale differenziazione per via legale tra gli atenei. Osserva altresì che, in ogni caso, non può essere compromesso, a legislazione vigente, il « valore legale del titolo di studio », che consiste in un requisito necessario per l'accesso ai pubblici concorsi e agli esami di Stato per le professioni regolamentate. Valuta inoltre positivamente l'opportunità di non condizionare la partecipazione ai concorsi pubblici a un voto minimo di laurea, in ragione della sua naturale e inevitabile variabilità tra i diversi atenei e corsi di studio, così da ampliare le opportunità di partecipazione ai concorsi – obiettivo che potrebbe essere perseguito anche riducendo al minimo indispensabile i casi nei quali tale partecipazione sia condizionata a una specifica laurea – e da rimettere interamente al concorso pubblico la valutazione dei candidati, nell'ambito di procedure e meccanismi anonimi resi più efficienti e trasparenti da una serie di disposizioni introdotte durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito. Valuta infine positivamente l'inserimento, all'articolo 13, comma 1, lettera *b-quinquies*) – anch'essa introdotta durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito – della valorizzazione del titolo di dottore di ricerca quale criterio direttivo di delegazione.

Propone, pertanto, che la Commissione esprima parere favorevole sul nuovo testo in esame, a patto che venga soppressa la citata lettera *b-bis*) dell'articolo 13, comma 1.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA concorda.

Francesco D'UVA (M5S) si dichiara favorevolmente colpito dal passo indietro

compiuto dal Governo e dalla sua maggioranza, considerato che l'emendamento che ha portato all'inserimento presso la I Commissione della disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b-bis*) è stato presentato da un esponente della maggioranza e riformulato dal Governo. Osserva che questo Esecutivo, come si può anche evincere da recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, intende creare università di serie A e università di livello inferiore, in quanto non si può attribuire una valenza diversa al voto di laurea a seconda di quale sia stato l'ateneo che lo ha conferito. Dopo aver ribadito che il suo gruppo è contrario – in linea generale – al presente provvedimento, in quanto si tratta dell'ennesima delega legislativa, dichiara l'astensione del Movimento 5 Stelle.

Gianna MALISANI (PD) deve ricordare che, nel parere approvato dalla VII Commissione sul testo originario del disegno di legge, era stata inserita una condizione riferita all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 17-*bis*, comma 3, in ordine al silenzio-assenso relativo alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, che non è stata recepita. Rileva, inoltre, che era stata espressa – nel medesimo parere – anche un'osservazione relativa allo stesso capoverso articolo 17-*bis*, riferita alla necessità di potenziare le risorse strumentali e umane degli uffici periferici del MIBACT dedicati alla tutela dei beni culturali e del paesaggio. Le appare opportuno che il parere sia integrato con un'osservazione che faccia riferimento a tale mancato recepimento.

Manuela GHIZZONI (PD) approva la proposta di parere della relatrice, osservando che la stessa è riferita alle parti del provvedimento modificate dalla Commissione di merito. Ricorda, quindi, che la vicenda pasticciata che vede l'attuale formulazione della disposizione di cui alla citata lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 13, nasce dal tentativo, che reputa positivo, di non permettere che il

voto di laurea sia un requisito di accesso per i concorsi pubblici, come avviene invece in alcune amministrazioni, come ad esempio la Banca d'Italia. Reputa, infatti, illegittima la previsione di un voto minimo di laurea per l'accesso a determinate posizioni, in quanto il valore legale del titolo di studio risiede proprio nel fatto che lo stesso sia, di per sé, valido a tutti gli effetti: la trasparenza delle procedure concorsuali permette, quindi, che i migliori in possesso del necessario titolo di studio possano accedere ai pubblici uffici. Osserva poi che la valutazione degli atenei è un aspetto diverso, che deve portare al miglioramento delle strutture universitarie, non avendo un intento punitivo nei confronti di alcuna istituzione. Aggiunge che è, inoltre, da valutare attentamente il tema dell'accreditamento delle strutture universitarie pubbliche, che deve essere rigoroso e che può portare anche alla soppressione di taluni corsi di laurea che si siano dimostrati inidonei alle richieste professionali che provengono dalla società.

Luigi GALLO (M5S) concorda con la collega Ghizzoni: evidentemente, però, il resto del Partito Democratico non è perfettamente allineato a lei su tali questioni. Annuncia che presenterà un emendamento al provvedimento in esame teso allo scopo di vietare la limitazione dell'accesso ai pubblici concorsi in ragione del voto di laurea.

Umberto D'OTTAVIO (PD), dopo aver ribadito l'importanza del tema oggetto del dibattito odierno, sottolinea la centralità dell'INVALSI svolta da ricercatori, i quali forniscono cospicue indicazioni per migliorare il sistema di istruzione.

Ilaria CAPUA, *presidente*, crede troppo rigido il sistema dei titoli di studio in Italia, soprattutto se confrontato con quel che avviene all'estero. In altri Paesi, infatti, le commissioni incaricate di giudicare i titoli di quanti aspirano a posizioni lavorative valutano – a suo avviso, giustamente

– in maniera differente un titolo rilasciato da prestigiose istituzioni universitarie da quello conferito da enti meno affermati. Del resto, la flessibilità nella ponderazione delle lauree dovrebbe essere suggerita anche dalla circostanza che le esperienze della vita, in campo professionale e scientifico, possono essersi arricchite anche successivamente al conseguimento del titolo universitario.

Luisa BOSSA (PD) osserva, però, che la varietà e la ricchezza dei percorsi professionali è spesso mortificata dalle condizioni socio-economiche delle famiglie. Se quel che ha appena udito dalla collega Capua è vero per chi si può permettere la conoscenza e la frequenza di numerose sedi universitarie, viceversa molti studenti talentuosi e meritevoli non possono accedere ai più alti livelli di istruzione. Persino il programma europeo Erasmus è divenuto un privilegio poiché presenta costi non da tutti sopportabili.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, facendo tesoro anche della sollecitazione della collega Malisani, avanza una proposta di parere integrata con un'osservazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione formulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 9.45.

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia, e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 9.45.

5-04470 Amoddio: Sulle graduatorie ad esaurimento dei docenti della scuola.

5-04593 Chimienti: Sulla possibilità di effettuare un aggiornamento delle scelte delle province ove prestare servizio da parte dei docenti della scuola in attesa di immissione in ruolo.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che le due interrogazioni in titolo, vertendo su analoga materia, saranno svolte congiuntamente.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sofia AMODDIO (PD) si dichiara soddisfatta della risposta.

Chiara DI BENEDETTO (M5S), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione Chimienti 5-04593, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta.

5-05262 Piccoli Nardelli: Sul finanziamento degli istituti culturali italiani.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) si dichiara soddisfatta della risposta.

5-02573 Di Benedetto: Su un furto nel sito archeologico di Pompei.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta. A distanza di un anno e mezzo dal furto cui si fa riferimento nell'interrogazione, la situazione della sicurezza nell'area di Pompei rimane gravemente deficitaria. Del

resto, il presidente dell'Autorità anticorruzione, Cantone, non ha mancato di ribadire quanto importante sia assegnare secondo procedure trasparenti gli appalti inerenti alla videosorveglianza dell'area archeologica.

5-05334 De Lorenzis: Sul sito *www.verybello.it*.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maria MARZANA (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, è del tutto insoddisfatta della risposta. Premesso che il Movimento5Stelle è comunque contrario a Expo 2015, prende atto che sulla vicenda del sito *www.verybello.it* alcuni passi avanti siano stati fatti, come per esempio l'aver ricondotto alla proprietà del MI-BACT il sito medesimo e relativo dominio. Resta, però, da capire per quali motivi siano stati spesi circa 5 milioni di euro e per quale motivo il sito sia consultabile solo in italiano e in inglese.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

Comunicazioni del Presidente.

Giovedì 9 luglio 2015.

La seduta comincia alle 14.45.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, riferisce che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi ieri, si è concordato di mantenere un calendario la settimana prossima sui medesimi argomenti già fissati per la sede referente in questa. Resta fermo lo svolgimento delle interrogazioni per il giovedì mattina. Si svolgerà altresì alle ore 9 della medesima mattinata del 16

luglio l'esame della risoluzione sulla tutela dei beni culturali in zone di guerra, in congiunta con la Commissione Affari esteri. Quanto agli atti del Governo, a partire da martedì 14 luglio 2015 sarà esaminato lo schema di decreto ministeriale sul riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (atto n. 186).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 180.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 7 luglio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 6*).

Francesco D'UVA (M5S) presenta una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 7*).

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI condivide i contenuti della proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, intendendosi così respinta la proposta di parere alternativo.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 luglio 2015 — Presidenza del presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e la sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barraciu.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2015.

Luigi GALLO (M5S) esprime apprezzamento per il testo base adottato nella seduta di ieri e preannunzia che il suo gruppo presenterà emendamenti relativi a soli due aspetti: la lettura nell'età dell'infanzia e l'individuazione degli spazi per la lettura, nel contesto delle biblioteche scolastiche, profilo più generale che è già trattato nell'articolato.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) constata che sul testo emerso dal Comitato ristretto va maturando un consenso molto largo. Sarebbe quindi opportuno che la presi-

dente e relatrice si incaricasse di verificare informalmente con i gruppi ed il Governo la percorribilità della sede deliberante.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *presidente e relatrice*, concorda con lo spunto del collega Palmieri. Promuoverà le opportune intese tra i gruppi e svolgerà approfondimenti con gli esponenti del Governo per sondarne gli orientamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo.

C. 2656 Iori.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Milena SANTERINI (PI-CD), *relatrice*, espone che la proposta di legge in esame intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore e di pedagogo, valorizzandole e garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale. A tal fine, stabilisce, in particolare, che, per garantire con omogeneità, in tutto il territorio nazionale, servizi e interventi educativi di qualità, l'esercizio delle rispettive attività è consentito solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitari specificamente in seguito indicato. In base all'articolo 2, le due professioni sono caratterizzate da autonomia scientifica e responsabilità deontologica e operano nel campo dell'educazione formale e di quella non formale, in regime di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato, svolgendo interventi in vari contesti educativi e formativi, su individui e gruppi (di ogni età), nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione. L'educatore è un professionista di livello intermedio, mentre il pedagogo è un professionista

di livello apicale. Più nello specifico, osserva che gli articoli 8 e 12 prevedono che il possesso delle qualifiche di educatore e di pedagogo costituisca requisito obbligatorio per l'esercizio, in qualunque forma e ambito, rispettivamente, del lavoro educativo e pedagogico. I predetti articoli puntualizzano, peraltro, che tali qualifiche « consentono » l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che comportano lo svolgimento delle relative attività.

Al riguardo segnala che, in considerazione del fatto che il comma 1 degli articoli 8 e 12 dispone che il possesso delle qualifiche di educatore e pedagogo costituisca requisito obbligatorio per l'esercizio delle rispettive attività in tutti gli ambiti (incluso, dunque, il pubblico impiego, del quale, peraltro, fa parte il SSN), sarà necessario valutare la necessità del riferimento esplicito agli ambiti indicati contenuto nel comma 2. In ogni caso, sarà opportuno, almeno, uniformare la terminologia, sostituendo – nel comma 2 – la parola « consente » con la locuzione « costituisce requisito obbligatorio per ». Aggiunge che gli articoli 3 e 4 individuano gli ambiti dell'attività professionale, nonché i contesti in cui la stessa è esercitata. In particolare, l'articolo 3 fa riferimento agli ambiti: scolastico; sociale; del *welfare*; della genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; motorio; della salute; del lavoro; giudiziario; dello sviluppo delle comunità locali; della cooperazione internazionale. L'articolo 4, invece, elenca le diverse tipologie di servizi e le diverse istituzioni o organizzazioni – specificando che possono essere pubbliche o private, anche non accreditate – nell'ambito dei quali i professionisti possono operare. Per quanto riguarda i servizi, osserva poi che si tratta, fra l'altro, di: servizi educativi di accompagnamento alla crescita di individui e gruppi e servizi di consulenza, in particolare in ambito familiare; servizi educativi per la prima infanzia; servizi educativi per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere per gli adolescenti, nonché per l'inclusione sociale in contesti socio-territoriali svantaggiati; ser-

vizi per anziani; servizi educativi di promozione del benessere e della salute; servizi di educazione formale e non formale per adulti; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di ogni età; servizi di educazione ambientale e sui beni culturali; servizi educativi per le tecnologie informative, comunicative e multimediali; servizi educativi nei contesti lavorativi (formazione, orientamento, inserimento lavorativo); servizi per la rieducazione e la risocializzazione di soggetti detenuti; servizi educativi per le pari opportunità; servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti. In relazione all'elenco delle istituzioni o organizzazioni nelle quali l'attività può essere svolta – recato dall'articolo 4, comma 2 – segnala che, a fini di snellimento del testo, si dovrà operare un coordinamento con quanto dispone l'articolo 3.

Rileva inoltre che gli articoli 6 e 10 – declinando quanto già stabilito agli articoli 3 e 4 – precisano le attività professionali e le competenze, rispettivamente, dell'educatore e del pedagogo. In particolare, il pedagogo si occupa – oltre che di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti –, di progettare, programmare, organizzare e coordinare i servizi pubblici o privati di educazione e formazione, nonché di monitorarli e valutarli. All'educatore spetta, tra l'altro, programmare, attuare, gestire e valutare le azioni educative e formative dei medesimi servizi, nonché concorrere alla progettazione dei suddetti servizi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.

I due articoli elencano, inoltre, le specifiche attività attribuite alle due professioni.

Per quest'ultimo aspetto, sempre a fini di uno snellimento del testo, reputa necessario operare un coordinamento con quanto dispone l'articolo 4, comma 1, che già individua i servizi nell'ambito dei quali operano i professionisti.

Aggiunge che gli articoli 7 e 11 disciplinano la formazione universitaria necessaria, disponendo che la qualifica di educatore è attribuita solo a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea in

scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19), mentre la qualifica di pedagogo è attribuita solo a chi consegue un diploma di laurea magistrale nelle classi di laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (classe LM-50), scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (classe LM-57), scienze pedagogiche (classe LM-85). Al riguardo segnala che sarà necessaria una riflessione sul novero dei titoli di studio che determinano l'attribuzione della qualifica di educatore, in considerazione del fatto che non si ravviserebbe un netto discrimine fra le attività attualmente attribuite, in base al DM 520/1998, all'educatore professionale (in possesso della laurea nella classe L-SNT-2) e le attività che, in base al testo in esame, sarebbero attribuite all'educatore (in possesso della laurea nella classe L-19).

Per meglio far comprendere la questione, ricorda – sinteticamente – che il profilo professionale di educatore professionale è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità attraverso il decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 che ha stabilito che « l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà ». Esso opera all'interno di strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative.

Aggiunge che, in base al medesimo decreto ministeriale, la formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del SSN e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra regioni e università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.

Rileva poi che, in base al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, il profilo di Educatore professionale afferisce alle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione (classe di laurea L/SNT/2).

Evidenzia poi che, in materia di formazione universitaria, interviene anche l'articolo 13 che dispone che i corsi di laurea afferenti alle classi di laurea e di laurea magistrale indicate negli articoli 7 e 11 sono tenuti a uniformare alle nuove disposizioni il titolo e l'indirizzo del corso, il profilo professionale, il curriculum formativo, nonché i servizi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita per il lavoro. Al riguardo, ricorda che, in base all'articolo 4 del decreto ministeriale 270/2004, i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate con decreto ministeriale. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

Osserva altresì che, in virtù delle norme vigenti, non sembrerebbe necessario intervenire su « titolo » e « indirizzo » del corso. Per gli ulteriori eventuali adeguamenti, la competenza dovrebbe essere – piuttosto che dei singoli corsi di laurea – del MIUR che, a tal fine, dovrebbe provvedere ad apportare le opportune modifiche ai decreti ministeriali del 16 marzo 2007 con cui sono state determinate le classi di laurea e le classi di laurea magistrale.

Precisa inoltre che gli articoli 5 e 9 riconoscono all'educatore e al pedagogo le conoscenze, competenze e abilità proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche. Ricorda, peraltro, che, in base al D.I. 13 febbraio 2013 – con il quale è stato adottato il « Primo rap-

porto italiano di referenziazione delle qualificazioni al EQF» – la laurea e il diploma accademico di I livello sono (già) riferiti al livello 6 del EQF, mentre la laurea magistrale, il diploma accademico di secondo livello, il master universitario di primo livello, il diploma accademico di specializzazione e il diploma di perfezionamento o master sono (già) riferiti al livello 7 del EQF.

Rileva inoltre che, al fine di rafforzare la specificità e il livello professionale, l'articolo 14 stabilisce che i «corsi post-laurea di perfezionamento e di master» per educatore e per pedagogo devono prevedere l'inserimento nei progetti di tirocinio e di formazione delle attività formative indicate, sostanzialmente relative agli ambiti già indicati negli articoli 3 e 4. Al riguardo, segnala che è necessario chiarire, alla luce di quanto prevede l'articolo 3 del DM 270/2004, se con l'espressione «corsi post-laurea di perfezionamento e di master» si intenda fare riferimento sia ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, sia ai corsi di perfezionamento che si concludono con il rilascio del master. In ogni caso, bisogna tener presente l'autonomia degli atenei in materia.

Aggiunge che l'articolo 15 dispone, infine, che le professioni di educatore e di pedagogo rientrino fra le professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013. Il medesimo articolo dispone, altresì, che le stesse professioni siano inserite negli elenchi e nelle banche dati dei soggetti deputati alla classificazione e alla declaratoria delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Al fine indicato, sono attivati specifici codici professionali ed è unificata la classificazione delle professioni di CNEL, ISFOL, ISTAT, Ministeri, regioni e altri organismi autorizzati. A tale classificazione devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, le associazioni professionali e i singoli professionisti. Ritiene, in conclusione, che la presente proposta di legge senza evitare

corporativismi debba valorizzare il ruolo e la professionalità di educatori e di pedagogisti.

Nell'auspicare una ampia discussione sull'argomento, rinvia, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver salutato la collega Lorenza Bonaccorsi, che subentra al deputato Andrea Romano in Commissione, dà la parola all'onorevole Iori, presentatrice della proposta di legge in oggetto.

Vanna IORI (PD) evidenzia che quella degli educatori e dei pedagogisti è una professione fragile, la quale reclama una propria fisionomia legislativa. Segnala che attualmente ci si può valere della qualifica di educatore anche partecipando a corsi della durata di pochi mesi, mentre la proposta di legge prevede, rispettivamente, il possesso del diploma di laurea e della laurea magistrale per poter svolgere con professionalità il ruolo di educatore e di pedagogo. Rileva inoltre che sarà necessario coordinare la normativa che si intende introdurre con la presenza della figura dell'educatore professionale all'interno degli studi svolti presso le facoltà di medicina.

Giuseppe BRESCIA (M5S), dopo aver ricordato di appartenere anch'egli alla categoria professionale degli educatori, rileva come attualmente questi siano considerati professionisti di seconda categoria, nonostante siano costantemente a contatto con persone bisognose di una particolare attenzione. Dichiara la volontà del suo gruppo di migliorare possibilmente il testo della proposta in esame, in linea con il contenuto degli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle nel corso dell'esame del disegno di legge sulla cosiddetta «Buona scuola».

Sull'ordine dei lavori.

Ilaria CAPUA (SCpI) chiede che sia messo all'ordine del giorno della Commis-

sione, il prima possibile, l'inizio dell'esame in sede referente della proposta di legge, a sua prima firma, recante « Disposizioni per la valorizzazione della ricerca indipendente » (A.C. 1962).

Roberto RAMPI (PD) esorta i colleghi del Movimento 5 Stelle a rivedere il loro intento di non partecipare alla visita istituzionale a Expo 2015, che si svolgerà la prossima settimana. Crede infatti che tale partecipazione consentirebbe loro alternativamente di consolidare il loro giudizio critico sull'iniziativa o di mutarlo.

Ilaria CAPUA (SCpI) e Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) si associano.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) replica che quel che già si sa su Expo 2015 è sufficiente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 9 luglio 2015.

**Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
C. 1990 Brescia.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.
C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.*

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Nuovo testo C. 3098 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

visto il nuovo testo dell'A. C. 3098;

considerato che all'articolo 13, comma 1, lettera *b-bis*) – introdotto durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito – si prevede quale criterio direttivo di delegazione il superamento del mero voto di laurea per l'accesso ai concorsi pubblici e la possibilità di valutarlo in rapporto a fattori inerenti all'istituzione che lo ha assegnato e al voto medio di classi omogenee di studenti;

considerato altresì che nel sistema costituzionale italiano l'accesso al pubblico impiego tramite concorso pubblico per titoli ed esami è un cardine di parità di trattamento, di imparziale selezione del personale e di trasparente riconoscimento del merito (*cfr.* le sentenze della Corte costituzionale nn. 453 del 1990, 333 del 1993 e 104 del 2007);

ritenuta incongrua l'introduzione di elementi che misurando il voto di laurea (quale requisito di accesso al concorso) su fattori inerenti all'istituzione che rilascia il titolo di studi, determinerebbero una potenziale differenziazione per via legale tra gli atenei;

ritenuto che in ogni caso non può essere compromesso, a legislazione vigente, il valore legale del titolo di studio, che consiste in un requisito necessario per l'accesso ai pubblici concorsi e agli esami di Stato per le professioni regolamentate;

constatata l'opportunità di non condizionare la partecipazione ai concorsi pubblici a un voto minimo di laurea, in ragione

della sua naturale e inevitabile variabilità tra i diversi atenei e corsi di studio, così da ampliare le opportunità di partecipazione ai concorsi – obiettivo che potrebbe essere perseguito anche riducendo al minimo indispensabile i casi nei quali tale partecipazione sia condizionata a una specifica laurea – e da rimettere interamente al concorso pubblico la valutazione dei candidati, nell'ambito di procedure e meccanismi anonimi resi più efficienti e trasparenti da una serie di disposizioni introdotte durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito;

valutato positivamente l'inserimento, all'articolo 13, comma 1, lettera *b-quinquies*) – anch'esso introdotto durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito – della valorizzazione del titolo di dottore di ricerca quale criterio direttivo di delegazione;

preso atto però che la Commissione di merito non ha recepito le condizioni poste dalla Commissione Cultura nel parere del 17 giugno 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppressa la lettera *b-bis*) dell'articolo 13, comma 1;

e con la seguente osservazione:

valuti la I Commissione Affari Costituzionali di riconsiderare il proprio orientamento in ordine al contenuto dell'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 17-*bis*, comma 3, e dell'articolo 7, comma 1, lettera *d*).

ALLEGATO 2

5-04470 Amoddio: Sulle graduatorie ad esaurimento dei docenti della scuola.**5-04593 Chimienti: Sulla possibilità di effettuare un aggiornamento delle scelte delle province ove prestare servizio da parte dei docenti della scuola in attesa di immissione in ruolo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti, con riferimento alla vicenda relativa all'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento che ha visto molti docenti chiedere ed ottenere l'inserimento in province fuori sede, soprattutto dell'Italia settentrionale, chiedono se sia possibile l'aggiornamento straordinario delle graduatorie ad esaurimento e l'adozione, conseguentemente, di un piano straordinario di mobilità che consenta ai docenti il loro rientro nel luogo di residenza, nel minor tempo possibile, al fine di ridurre i costi a carico degli stessi.

È opportuno premettere che la proposta di un aggiornamento straordinario delle graduatorie ad esaurimento, al fine di consentire a chi si è trasferito in un'altra provincia di tornare nelle graduatorie della provincia di residenza si pone, allo stato attuale, in contrasto col vigente dettato normativo che prevede l'aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento (articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

Occorrerebbe, pertanto, una modifica normativa in tal senso, visto che nell'anno 2014 si è concluso l'ultimo aggiornamento.

Ciò premesso è opportuno sottolineare che proprio oggi è previsto il voto definitivo da parte del Parlamento sul disegno di legge concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, così

come approvato, con modifiche, in seconda lettura dal Senato della Repubblica, il 25 giugno 2015.

Tale progetto di riforma prevede, come è noto, per l'anno scolastico 2015/2016, l'attuazione di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e successivamente, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto sia ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 che a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016.

In particolare, il suddetto piano prevede che le assunzioni si articoleranno secondo un preciso ordine sequenziale di fasi.

La prima fase avverrà successivamente alle assunzioni che sarà possibile effettuare a legislazione vigente, avviate antecedentemente al completamento dell'*iter* parlamentare del disegno di legge cosiddetto « Buona Scuola » e dunque, necessariamente, sulla base delle graduatorie esistenti, senza dunque che fosse possibile, in assenza di modifiche normative, prevedere il richiesto aggiornamento.

Peraltro, anche la prima delle fasi del piano assunzionale previsto dal citato disegno di legge avverrà comunque « a legislazione vigente », per l'esigenza di assicu-

rare la copertura dei posti vacanti e disponibili entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2015/2016.

Anche in questo caso non sarà, quindi, possibile provvedere all'aggiornamento delle graduatorie, poiché, diversamente, non sarebbe possibile garantire il regolare avvio dell'anno scolastico.

La seconda e la terza delle fasi del piano assunzionale come previste dal disegno di legge prescindono, invece, dalla base provinciale delle attuali graduatorie. Infatti, ai docenti sarà consentito esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province del Paese.

Successivamente all'attuazione del suddetto piano straordinario di assunzioni, e precisamente per l'anno scolastico 2016/2017, il disegno di legge prevede l'avvio di un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia.

Detto piano è rivolto, in primo luogo, ai docenti già assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, ma potranno beneficiarne anche i docenti assunti a settembre 2015. Sia gli uni che gli altri potranno avvalersi della mobilità straordinaria anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione.

Infine, si segnala che il medesimo disegno di legge stabilisce che, limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possano richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale, la quale può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

ALLEGATO 3

5-05262 Piccoli Nardelli: Sul finanziamento degli istituti culturali italiani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, si ricorda preliminarmente che il bando pubblico, emanato con decreto direttoriale del 13 ottobre 2014, n. 3057, è finalizzato alla concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati di ricerca che, ai sensi del decreto ministeriale n. 44 dell'8 febbraio 2008 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca), svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzata anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.

Il bando, in conformità alle disposizioni del citato Regolamento, seleziona i soggetti, in possesso di determinati requisiti, che saranno inseriti in un elenco avente efficacia triennale, relativamente al periodo 2014-2016.

I requisiti sono specificati all'articolo 2 del citato Regolamento ministeriale, integralmente richiamato dal bando, in base a detta disposizione: « Non possono usufruire dei contributi del bando gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, i centri, i consorzi e le società di ricerca e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e le loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonché

gli enti che hanno ottenuto nei corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica a carico del bilancio dello Stato ».

Trattandosi di contributi pubblici, ed essendo gli stessi destinati a coprire le spese di « funzionamento » degli enti privati di ricerca, al fine di evitare un doppio finanziamento a carico del bilancio dello Stato di una medesima spesa sostenuta da un singolo Ente, il bando, prevedendo il « Divieto di cumulo e revoca del contributo », all'articolo 9 così recita:

1. Gli enti inseriti nella Tabella Triennale non possono beneficiare, nel corso del medesimo periodo, di altri contributi di funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.

2. In caso di violazione del descritto vincolo il Ministero procede alla revoca del contributo assegnato e dal recupero delle somme già accreditate.

Tale previsione, insieme con la richiesta di una rendicontazione contabile delle spese sostenute, ha lo scopo, appunto, di evitare una duplicazione del finanziamento pubblico.

Pertanto, non appare sussistano dubbi interpretativi in merito all'applicazione delle previsioni di cui al citato decreto direttoriale n. 3057.

Posto ciò, gli enti eventualmente inseriti nella tabella Triennale delle istituzioni culturali 2015-2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai

sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 potranno partecipare al bando in oggetto, fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti e l'obbligo di rendicontare la parte delle spese di funzionamento che risulta non coperta già dal contributo del MiBACT.

Infine, si ritiene utile, a tal proposito, richiamare anche la sottoscrizione, in data 19 marzo 2015, di uno specifico Protocollo di intesa tra il MIUR e il MiBACT che, tra

l'altro, definisce «interesse e volontà comune del MiBACT e del MIUR di proseguire e approfondire una proficua e sistematica collaborazione inter-istituzionale volta a creare legami più stretti tra gli ambiti dell'educazione, formazione e ricerca e quelli della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale», anche al fine di ottimizzare e rendere efficienti, efficaci ed economiche le iniziative di entrambi i Ministeri.

ALLEGATO 4

5-02573 Di Benedetto: Su un furto nel sito archeologico di Pompei.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Di Benedetto e di altri colleghi parlamentari, in merito al trafugamento dell'affresco della dea Artemide della *domus* di Nettuno perpetrato nell'area archeologica di Pompei nel marzo dello scorso anno.

L'atto parlamentare risale allo scorso anno ma puntualizza alcune criticità effettivamente presenti sull'area che intendo stigmatizzare proprio per dar conto del lavoro effettuato *medio tempore* sul sito.

Vorrei preliminarmente riferirmi al furto dell'affresco. Sulla questione il competente Comando dei Carabinieri tutela patrimonio culturale, nell'ambito di un'operazione senza precedenti per numero di obiettivi e forze impiegate, con l'ausilio dell'Arma Territoriale e Mobile e con il supporto del 7° Elinucleo dei Carabinieri di Pontecagnano (SA), hanno eseguito 142 decreti di perquisizione emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nell'ambito dell'indagine denominata appunto « ARTEMIDE ».

Le attività investigative, originate dal furto della porzione di affresco dalla « Casa di Nettuno » del sito archeologico di Pompei, sono finalizzate alla disarticolazione di un gruppo strutturato, operante nell'intera Italia meridionale (particolarmente Campania e Puglia), dedito agli

scavi clandestini, alla ricettazione e all'illecita commercializzazione di beni culturali.

Le operazioni, ancora in corso, che avevano già consentito nelle fasi preliminari il recupero di 874 reperti archeologici e l'arresto di tre indagati italiani in collaborazione col Gruppo Patrimonio Storico della Guardia Civil, segnano anche il sequestro di oltre 2.000 beni archeologici tra cui vasellame apulo-canosino a figure rosse, frammenti architettonici, monete italiche, *metal detector* e utensili di ricerca e scavo clandestino.

Inoltre, nel corso delle predette operazioni, è stata sequestrata un'abitazione privata adibita a museo al cui interno erano presenti 550 reperti archeologici.

Per quanto riguarda il sistema di sicurezza e sorveglianza dell'area archeologica di Pompei, costituito da una rete di videosorveglianza perimetrale e dall'insieme del personale di vigilanza della Soprintendenza, vorrei rammentare che riguarda un'intera città aperta al pubblico e visitata ogni giorno da migliaia di persone.

Concludo precisando che uno dei 25 cantieri aperti di recente a Pompei, in attuazione del Grande Progetto Pompei, riguarda comunque proprio un progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza che prevede il controllo anche in alcuni siti sensibili all'interno dell'area, a valere su fondi PON Sicurezza.

ALLEGATO 5

5-05334 De Lorenzis: Sul sito www.verybello.it.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare dell'onorevole De Lorenzis e di altri colleghi parlamentari, in merito al portale ministeriale « *Verybello* ».

Come è noto, *Verybello* è una piattaforma digitale interattiva che promuove la straordinaria offerta culturale italiana in relazione a EXPO 2015. La piattaforma viene continuamente aggiornata grazie al contributo delle istituzioni coinvolte dal MiBACT, regioni e comuni e include dodici contenitori culturali: Festival, Cinema, Musica e Concerti, Teatro, Mostre, Danza, Feste Tradizionali, Itinerari Turistici, Libri, Bambini e Opera.

Il sito fornisce nel dettaglio informazioni sui vari eventi che permette di condividere sui *social network*, e vuol essere uno strumento promozionale a livello internazionale dinamico ed efficace. *VeryBello* è stato pensato per offrire spunti utili anche ai turisti che intendono proseguire il proprio viaggio in Italia, senza fermarsi esclusivamente per l'EXPO. Il sito vuole essere una vetrina di ricchezze culturali in grado di mettere assieme l'offerta diffusa di cultura che il paese sa offrire, rendendo così un servizio a coloro che intendono incrementare l'esperienza culturale oltre alla visita di città e musei.

Come già rappresentato nella risposta fornita alla interrogazioni dell'onorevole Antonio Palmieri e dell'onorevole Chiara Di Benedetto (rispettivamente la n. 5-04594 e la n. 5-04626), il sito è stato realizzato dalla ditta Lolaetlabora srl, che si è aggiudicata la gara per la sua realizzazione – bandita attraverso il portale Mepa – partendo da una base d'asta di 39.000 euro e praticando un ribasso del 10 per cento (procedura di acquisizione in

economia mediante cottimo fiduciario). La scheda completa dell'appalto è disponibile *on line* sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (sezione Bandi e gare).

Per quanto riguarda la richiesta di chiarezza in relazione ai 5 milioni di euro annunciati nel corso della conferenza stampa del 24 gennaio scorso, preciso che gli stessi sono stati destinati a finanziare la campagna di promozione turistica dell'Italia anche attraverso gli eventi culturali previsti nel periodo di EXPO 2015.

Vorrei poi comunicare che l'*iter* di trasferimento « registrante dominio » relativamente ai domini *verybello.it* e *verybello.com*, inizialmente acquistati su Aruba dalla società aggiudicataria, a favore del Ministero è ormai completato.

È stato depositato il logo presso il competente Servizio della Direzione generale biblioteche e istituti culturali, competente in materia di Diritto d'autore e vigilanza sulla SIAE, ed è in fase di completamento la procedura di registrazione del marchio per la quale non risultano elementi ostativi al perfezionamento.

Per accrescere la fruizione e risolvere alcune anomalie tecniche che erano state segnalate, il portale è stato modificato e implementato e a far data dal 1° maggio è presente una strategia di comunicazione digitale sui principali canali *social*.

In relazione all'ipotesi di traduzione in più lingue si è deciso di mantenere soltanto la versione in lingua inglese, in quanto, nell'era della comunicazione globale in tempo reale, è ormai riconosciuta quale lingua franca internazionale proprio grazie ad *Internet* e all'uso pressoché esclusivo che ne fanno i *mass media*.

ALLEGATO 6

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. (Atto n. 180).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto ministeriale circa la definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (Atto n. 180);

riaffermato il principio generale che i finanziamenti premiali devono essere aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e non ricavati da una quota di questi ultimi, per evitare che il premio per un ente si risolva in una sanzione per un altro, e auspicato quindi che tale principio si presto recepito nella normativa di settore;

preso atto che il decreto ministeriale n. 851 del 2014 ha disposto che la quota premiale doveva essere ripartita tenendo conto dei seguenti criteri:

il 70 per cento in base ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010, prendendo in considerazione prodotti attesi, indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura e valutazione complessiva di ciascun ente, e tenendo conto, nella predisposizione della graduatoria, della confrontabilità dei parametri dimensionali di ogni ente;

il 30 per cento in base a specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti;

preso atto, inoltre, che il decreto ministeriale citato ha previsto che con ulteriore decreto ministeriale dovevano essere definiti:

i criteri per la distribuzione del 70 per cento della quota premiale agli enti per i quali non sono disponibili i risultati della VQR;

i criteri di assegnazione e i termini e le modalità per la presentazione delle domande relative al 30 per cento della quota premiale;

termini e modalità procedurali per l'elaborazione della proposta di ripartizione (dell'intera quota premiale) da parte del Comitato di valutazione;

considerato che per gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della VQR 2004-2010, lo schema dispone che l'assegnazione è calcolata esclusivamente sulla base della « *performance* rispetto ai programmi e progetti realizzati nel biennio 2012-2013 »;

considerato, altresì, che lo stesso schema modifica in parte i criteri già indicati per il riparto del 70 per cento della quota per gli enti per i quali sono disponibili i risultati della VQR 2004-2010, prevedendo che si prendono in considerazione « principalmente » i prodotti attesi e gli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, « tenendo conto » del

valore medio della premialità per gli anni 2012 e 2013 e disponendo, altresì, che gli enti sono classificati in gruppi in relazione alla numerosità dei prodotti valutati con la VQR, nonché alla loro « consistenza e grandezza scientifica »;

auspicato che strumenti corretti e condivisi di valutazione della qualità dei risultati di ricerca ottenuti da ciascun ente siano messi rapidamente a punto, in modo da poter evitare nel futuro che parte dei finanziamenti premiali siano o debbano essere ripartiti con criteri meramente dimensionali o relativi alla spesa storica, come quelli introdotti dallo schema in esame;

considerato, infine, che i criteri di valutazione di programmi e progetti cui si fa riferimento per il riparto del 30 per cento della quota premiale sono gli stessi già individuati dal decreto ministeriale 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric, senza, tuttavia, che sia ora definito il *range* di punteggi attribuibili per ciascun obiettivo e senza riferimento alla particolare attenzione da riservare a progetti di soggetti di età inferiore a 35 anni e alla presenza di una significativa componente di ricercatrici;

ravvisata la necessità di aggiornare il termine del 15 luglio 2015 previsto per l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta dell'8 luglio 2015, in base ai quali, in particolare:

per gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della VQR, ci si riferirà al valore medio delle quote premiali assegnate nel 2012 e nel 2013;

per gli enti per i quali sono disponibili i risultati della VQR, la numerosità dei prodotti attesi verrà utilizzata per elaborare un indicatore dato dal numero dei prodotti attesi per ciascun ente sul totale dei prodotti attesi di tutti gli enti;

la « consistenza e grandezza scientifica » degli enti consisterà nella suddivisione degli enti in quattro gruppi, in base

al numero dei prodotti attesi per ciascun ente e al numero delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti per ogni ente;

preso altresì, atto, della disponibilità avanzata dal Governo nella medesima seduta a specificare i punteggi da attribuire ai parametri previsti per la valutazione di programmi e progetti negli stessi termini previsti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric e a indicare un termine congruo per la chiusura della procedura;

rilevato, altresì, che, da ultimo, il Governo ha fatto presente che le modalità operative di calcolo saranno indicate nel decreto di riparto della quota premiale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

le indicazioni specifiche rese dal Governo nella seduta dell'8 luglio 2015, riepilogate in premessa, siano recepite in fase di adozione del decreto recante i criteri di riparto della quota premiale del FOE per il 2014;

già nel decreto recante i criteri di riparto della quota premiale del FOE per il 2014 siano indicate le modalità con le quali il Comitato di valutazione sarà tenuto ad utilizzarli;

e con le seguenti osservazioni:

L'articolo 1 sia riformulato come segue:

« Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 2013, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 851 del 24 novembre 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 24 dicembre 2014, foglio 5661, la somma di euro 99.495.475, accantonata sulle disponibilità del cap. 7236 del programma « Ricerca scientifica e tecnologica di base » della Missione « Ricerca e innovazione »

dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, e destinata al finanziamento premiale, è ripartita secondo i criteri e le modalità indicate agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7»;

riguardo alla ripartizione della quota del 70 per cento del finanziamento premiale tra gli enti sottoposti alla VQR 2004-2010, sia meglio chiarito tramite quali parametri verrà rispettato il criterio della « valutazione complessiva dell'ente »

di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale n. 851 del 2014 e, inoltre, sia meglio indicato il ruolo del parametro della « numerosità dei prodotti valutati » che, per come risulta definito nei chiarimenti del Governo, sembra essere un parametro legato più alle dimensioni dell'ente che alla valutazione della qualità delle sue attività, risultando quindi sovrapposto in significato all'altro parametro della « consistenza e grandezza scientifica » dell'ente.

ALLEGATO 7

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. (Atto n. 180).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI D'UVA, VACCA, SIMONE VALENTE, BRESCIA, LUIGI GALLO, MARZANA E DI BENEDETTO

La VII Commissione,

premessi che:

in sede di esame dello schema di decreto ministeriale Atto n. 180, recante la definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti;

la ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero (FOE), è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva dei piani triennali di attività del documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca, nonché in considerazione della specifica missione dell'ente, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;

una parte della ripartizione del FOE tra gli Enti di Ricerca avviene, per una quota non inferiore al 7 per cento, tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR) condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), e sulla base di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti come disposto dal decreto legge 104/2013;

il riparto del FOE, per l'anno 2014, è stato disposto con Decreto Ministeriale del 24 novembre 2014, il n. 851 nel quale si stabilisce che la parte premiale corri-

sponde ad una somma complessiva di euro 99.495.475,00. La distribuzione di tale quota premiale tra gli enti viene elaborata da un apposito Comitato di valutazione, secondo le seguenti modalità:

a) il 70 per cento del fondo ripartito in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010), non solo basata sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell'ente;

b) il 30 per cento in base a specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti.

Innanzitutto, non può non sottolinearsi che il termine indicato del 28 febbraio 2015, seppur prorogato al 15 luglio 2015, per l'assegnazione di una quota premiale, appare assolutamente incongruente in relazione ai tempi richiesti dagli adempimenti preliminari, e cioè l'espressione del parere parlamentare sullo schema in esame; presentazione della domanda da parte degli enti; elaborazione della proposta da parte del Comitato di valutazione; espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto per l'assegnazione della (intera) quota premiale;

considerato che:

già in data 9 aprile 2014, la VII Commissione, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordina-

rio per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013, destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (Atto n. 85), esprimeva alcune raccomandazioni al Governo, affinché questo intervenisse sulle principali criticità che negli ultimi anni hanno reso inefficace la premialità prevista dalla normativa;

in particolare, si chiedeva al Governo di apportare correzioni e miglioramenti alla disciplina legislativa relativa alla quota premiale del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca, affinché si tenesse conto della necessità che la quota premiale fosse aggiuntiva rispetto al FOE. In quest'ottica si chiedeva, inoltre, che la ripartizione interna delle relative risorse da parte degli enti avvenisse secondo valutazioni meritocratiche e con criteri di trasparenza;

in quella sede si invitò altresì il Governo ad individuare una differenziazione nella valutazione degli enti, in grado di considerare adeguatamente le loro specificità, così da dare stabilità ai criteri valutativi e certezze agli enti stessi;

appare evidente che anche per quest'anno l'Esecutivo ha ignorato le richieste del parere della Commissione, così come evidenziato dai nuovi criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti di ricerca per l'anno 2014, destinati al finanziamento premiale;

ritenuto che:

appare assai difficile verificare attraverso dati scientifici o statistici una diretta connessione tra lo sviluppo positivo della ricerca ed i criteri di finanziamento premiali, essendo innegabile che qualsiasi criterio di valutazione della qualità della ricerca risulta comunque legato a fattori e giudizi discrezionali;

è inevitabile, infatti, un condizionamento determinato sia dal soggetto preposto alla valutazione, ovvero dai criteri scelti per la determinazione dei risultati e degli obiettivi raggiunti degli Enti, nonché dalla quantificazione dei punteggi da assegnare;

i criteri legati all'aumento delle competenze che favoriscano la crescita di

capacità nell'ambito della ricerca nello sviluppo di beni e servizi non sembrano essere facilmente determinabili;

il coinvolgimento poi, di altri enti pubblici o privati non può essere considerato in maniera assoluta un valore aggiunto per la ricerca, essendo numerosi i casi in cui i co-finanziamenti e le collaborazioni tra enti hanno rappresentato un'occasione utile per gestire risorse economiche ed umane senza i necessari parametri di trasparenza;

ritenuto inoltre che:

il fondo premiale del FOE ammonta a poco più di 99 milioni di euro per l'anno 2014, mentre alcune stime di riviste specializzate affermano che il costo complessivo della VQR si aggira intorno ai 300 milioni di euro (7 milioni per ANVUR, 9 milioni per GEV, 51 milioni per la predisposizione dei prodotti da valutare, 19 milioni per costi interni di università ed enti di ricerca, 216 per i referaggi);

la VQR, come altri sistemi di valutazione, ha causato uno sviluppo abnorme di adempimenti gestionali legati alle procedure di verifica appesantendo, di fatto, la burocrazia degli enti e provocando costi inutili e utilizzo di risorse umane che sono sottratte ad attività legate alla ricerca;

è evidente, quindi, come i costi in termini finanziari e organizzativi degli enti di ricerca risultino enormi se rapportati ai benefici prodotti;

le scelte politiche assunte negli ultimi anni hanno considerato la VQR un investimento certamente vantaggioso, e tale da giustificare un costo così elevato, soprattutto se relazionato ai processi di finanziamento degli enti di ricerca, senza mai domandarsi se, piuttosto, la logica della premialità, così come strutturata, non abbia invece soffocato la ricerca italiana, sottraendole risorse e spazi;

i criteri introdotti nello schema di decreto in esame, in base ai quali deve essere effettuata la ripartizione del 70 per cento della quota premiale per gli «enti per i quali sono disponibili i risultati della

VQR 2004-2010 », prevedono che la ripartizione sia disposta prendendo in considerazione « principalmente » i prodotti attesi e gli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, « tenendo conto » del valore medio della premialità per gli anni 2012 e 2013, di fatto introducendo un nuovo criterio di storicità per la ripartizione della quota premiale;

si dispone, inoltre, che gli enti siano classificati in gruppi in relazione alla numerosità dei prodotti valutati con la VQR, nonché alla loro « consistenza e grandezza scientifica »;

infine, non vengono in alcun modo esplicitate né le modalità operative di calcolo, né quali parametri siano utilizzati per determinare il valore medio della premialità 2012-2013;

la premialità, oggi, non può in alcun modo essere considerata tale, sia per l'assenza di una quota che non sottragga agli enti somme necessarie al loro funzionamento ordinario, sia per la presenza di elementi che portano ad una redistribuzione proporzionalmente identica a cadenza ormai annuale;

lo stesso sottosegretario Toccafondi, nella memoria depositata in Commissione, a seguito dell'espressione del parere sullo schema di decreto di riparto del FOE, ha ribadito l'impossibilità di garantire né per quest'anno né, presumibilmente, per gli anni a seguire l'esclusione della quota premiale dai fondi ordinari destinati agli enti di ricerca;

il criterio di storicità introdotto, non fa che suffragare le criticità su esposte, dal momento che anziché premiare i nuovi programmi, che dovrebbero proiettare nel futuro gli enti di ricerca, assegnando fondi straordinari sulla base della progressione e dello sviluppo dei progetti, si sceglie di guardare indietro, cercando di limitare i danni di una VQR ormai inadeguata a garantire una funzione effettivamente premiale;

inoltre appare opportuno un chiarimento sull'assegnazione della quota per

gli enti per i quali non sono presenti i risultati della VQR 2004-2010, dal momento che le assegnazioni per tali enti avvengono sulla mera base delle precedenti assegnazioni premiali del periodo 2012-2013;

pertanto, se dovesse essere confermato il succitato criterio, appare maldestramente elusa una precisa condizione posta dalla Commissione VII in sede di espressione del parere relativo all'Atto n. 114 (Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014), la quale chiedeva invece all'Esecutivo di « precisare i criteri di assegnazione della quota premiale per gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) ».

Il Governo, pertanto ha semplicemente « precisato », e confermato, l'assenza di qualsiasi criterio;

considerato infine che:

se la *ratio* della normativa poteva trovare positivo riscontro nella volontà di assegnare una quota premiale agli enti di ricerca, oggi, in assenza sia degli adeguati cambiamenti legislativi che delle condizioni minime utili ad assicurare una valutazione effettiva degli Enti e dei loro progetti, si ritiene necessaria una più coerente distribuzione del FOE, unica e proporzionale. La premialità del merito ad ogni costo rischia, infatti, di sottrarre risorse utili al funzionamento di tutti gli Enti, assicurando invece solamente ad alcuni una redistribuzione maggiore delle quote previste;

in definitiva, sia per l'assenza del carattere « aggiuntivo » delle risorse destinate alla quota premiale, sia per la evidente difficoltà ad individuare ed introdurre criteri obiettivi di valutazione tali da assegnare risorse agli enti effettivamente meritevoli,

esprime

PARERE CONTRARIO